

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3340

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PRETI e CASTELLARIN

Annunziata il 2 dicembre 1957

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, per quanto concerne i coefficienti di stipendio del personale della carriera direttiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico sul nuovo stato giuridico e sulle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, stabilisce la distinzione dei dipendenti statali in carriere anziché in gruppi come nel vecchio ordinamento.

Per quanto non ci sia alcunché da obiettare su tale distinzione, sorgono, invece, inconvenienti di carattere essenziale per quello che riguarda le retribuzioni inerenti alle qualifiche previste.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che stabilisce le tabelle degli stipendi per le singole qualifiche crea delle sproporzioni rilevanti fra le carriere stesse e in particolare modo fra la carriera direttiva e le altre.

È chiaro, infatti, come in ogni Amministrazione dello Stato si verifica quasi sempre che funzionari della carriera direttiva, hanno alle loro dipendenze impiegati di concetto e d'ordine che percepiscono, a parità di anzianità nella carriera, stipendi uguali e spesso inferiori a quelli dei direttivi proposti allo stesso servizio.

Per un elementare rispetto della giustizia non si può negare il fatto che mal si conciliano da un lato le richieste dei noti requisiti che le Amministrazioni dello Stato esigono dai

partecipanti ai concorsi per le carriere direttive e dall'altro le remunerazioni che poi esse offrono ai vincitori dei concorsi stessi.

Lo stato giuridico, giustamente differenzia le carriere ed è anche giusto, se non logico, che esso richieda un'assoluta responsabilità ed una prestazione professionale superiore dai funzionari direttivi; però in che modo viene retribuita questa più elevata prestazione? In altre parole, quale è il vantaggio che consegue il vincitore di un concorso direttivo rispetto ai vincitori dei concorsi a carriere inferiori in una medesima Amministrazione?

Quasi in tutte le Amministrazioni statali la sorpresa di vedersi bloccato per lunghi anni nelle qualifiche iniziali o collaborative per la mancanza di posti nelle qualifiche superiori. Non esiste quindi la pretesa garanzia di procedere nella carriera direttiva con una sollecitudine più spedita che nelle carriere inferiori per lo meno fino alle qualifiche massime di queste ultime. Ne migliora la posizione il fatto di iniziare la carriera direttiva con coefficienti di stipendi che di poco si distaccano da quelli corrispondenti alle qualifiche iniziali delle carriere inferiori.

Insomma, mentre si è distinta nettamente per funzione e responsabilità la carriera di-

rettiva delle altre, si è mantenuta ancora in vita la parità di retribuzione con molte qualifiche delle altre carriere. Si è venuto a negare in tal modo un principio economico vecchio quanto il mondo che si sostanzia nell'innegabile quanto giusta esigenza di non retribuire con uniforme misura attività lavorative di ben diversa entità.

Non va trascurato poi il fatto che in materia per altre categorie, quali quelle delle Forze armate, dei magistrati in genere, dei professori, dei dipendenti delle Amministrazioni autonome, delle poste e telecomunicazioni ed altre, nel fissare il trattamento economico si è ben tenuto conto delle qualità e delle responsabilità di lavoro, elementi questi dai quali non deve essere lecito prescindere per una retta valutazione.

Sembra ora opportuno, dopo tanti anni dalla fine della guerra, porre nei giusti termini la questione che, in definitiva riguarda solo alcuni funzionari del potere esecutivo. Si propone pertanto, ferme restando le qualifiche già stabilite per le carriere di-

rettive, di spostare le corrispondenti retribuzioni ed i relativi scatti di stipendio maturati, al coefficiente corrispondente alla qualifica immediatamente superiore. In tal guisa gli attuali Consiglieri di 3^a e 2^a classe anziché essere retribuiti coi coefficienti 229 e 271 sarebbero retribuiti rispettivamente con i coefficienti 271 e 325. Analogamente i consiglieri di 1^a classe invece che col coefficiente 325, sarebbero retribuiti col coefficiente 402 e così di seguito fino a retribuire i direttori generali col coefficiente 970 ed i funzionari superiori, attualmente retribuiti con i coefficienti 970 e 1040, sarebbero retribuiti, rispettivamente con i restanti coefficienti 1040 e 1070.

Si sottopone pertanto all'approvazione la seguente proposta di legge articolata in due articoli. Nel 1^o si prevede lo scorrimento di un coefficiente di stipendio per tutti i funzionari delle carriere direttive civili dello Stato a partire dal nuovo esercizio finanziario. Nel 2^o si prevede la copertura della spesa con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

A decorrere dal 1^o luglio 1958 la carriera economica degli impiegati civili delle carriere direttive, avrà inizio, ferme restando le attuali qualifiche, dal coefficiente inerente alla qualifica immediatamente superiore della carriera di appartenenza.

Al personale che beneficerà della applicazione del precedente comma, sarà altresì attribuito nel nuovo coefficiente di stipendio, dalla data di cui sopra, lo stipendio relativo al numero di scatti biennali già maturato nel coefficiente precedente.

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento si farà fronte coi normali stanziamenti di bilancio di previsione per l'esercizio 1957-58 e successivi.